



N. 28 REG.

# Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

**seduta: straordinaria**

Oggetto: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale – ATEM "Belluno", deleghe alla stazione appaltante – Comune di Belluno - Approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quindici** del mese di settembre alle ore **21:00** nella sede Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
• BUZZO Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DA RIZ Irving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE MARIO Fabiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE MARIO Giulia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE ZOLT Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• POMARE' MONTIN David	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• TONON Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ZANDONELLA PITON Lara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• MARTA Moreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE ZOLT Riccardo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ZAMBELLI Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTALI</b>	<u>9</u>	<u>2</u>

Presiede il Signora Alessandra BUZZO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il dott. MOLINARI Mario, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente al Consiglio che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15, d.lgs n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l. n. 51/2006;

- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:

1. la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta"* (comma 1);

2. l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;

- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;

- la *definizione degli ambiti* è stata frazionata in due decreti ministeriali:

➤ il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;

➤ il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;

- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, è stato, poi, emanato il *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)"*, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;

- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito nell'*Ambito Belluno*, composto complessivamente da 65 Comuni;

- secondo il combinato disposto dell'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e dell'Allegato 1 del medesimo Decreto, con riferimento all'*Ambito Belluno*, l'individuazione della Stazione appaltante e la pubblicazione del bando della gara d'ambito devono avere luogo, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 15 mesi dal termine per la prima convocazione dei Comuni dell'ambito, da effettuarsi, a cura del Capoluogo di Provincia competente, originariamente da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. n. 226/2011;

- ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 69/2013 convertito in l. n. 98/2013, e del successivo Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU n.192 20 agosto 2014 - Supplemento ordinario n.72), il termine in cui il potere sostitutivo dalla Regione di cui all'articolo 3 del DM226/2011 per la mancata pubblicazione del bando di gara, interverrà dalla data dell'11.03.2015;

- Attualmente il Comune di Santo Stefano di Cadore non risulta metanizzato, secondo l'art. 2 comma 2 del D.M. 19.1.2011 *"Gli Enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsti in sede di gara e allegato al contratto del servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono"*;

- secondo l'art. 9 comma 7 del D.M. 226/2011 *"Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti"*;

- è quindi opportuno, procedere quanto prima all'affidamento del servizio stesso, secondo le nuove regole e la nuova dimensione di esercizio (ambito), alla luce dei principi del diritto comunitario in materia di affidamento delle concessioni di pubblico servizio e, più specificamente, alla luce dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 in materia di concessioni per la distribuzione del gas naturale;

- al fine di espletare tutti gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore d'ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto

a cui demandare il compito di Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, il quale prevede che, negli ambiti – come quello in questione – nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia (Belluno), tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia;

- l'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011 prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante delle attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara, nonché di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa;

- l'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, la *delega obbligatoria* degli Enti locali, sempre, di norma, alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali;

- il successivo comma 6 dell'art. 2 prevede, poi, che gli Enti locali possano altresì delegare alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara;

- lo strumento più appropriato, anche alla luce di quanto sopra, per il conferimento e la disciplina delle deleghe va individuato nella convenzione tra Enti locali di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la convenzione può avere ad oggetto *“la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli stessi enti deleganti”*;

- l'art. 30, cit., consente, occorrendo, anche la delega di funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 267/2000;

#### **RITENUTO CHE:**

- stante il disposto dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 226/2011, nonché tenuto conto del carattere unitario/interconnesso del sistema infrastrutturale di distribuzione del gas naturale nell'ambito considerato, il Comune di Belluno debba ricoprire il ruolo di Stazione appaltante;

- sia opportuno, anche per ottenere i migliori risultati in termini di efficienza e rapidità operativa, nonché di razionale coordinamento organizzativo, delegare al Comune di Belluno, in qualità di Stazione appaltante:

1. le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara – ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso –, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;

2. le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2012, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011; al riguardo resta impregiudicata la facoltà dell'Ente locale di procedere autonomamente, salvo l'obbligo dello stesso di darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante per opportuno coordinamento;

- con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. “funzioni locali”), questo Comune opta:

*per avvalersi della struttura organizzativa della Stazione appaltante, la quale in tal caso si farà carico, anche tramite apporti consulenziali esterni:*

- *delle necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima industriale degli impianti;*

- *di supportare e affiancare i singoli Enti nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo;*

- *riguardo ad ogni altro dettaglio, si condividono tutti i contenuti dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, a cui si rimanda,*

#### **CONSIDERATO CHE:**

– gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.

- la Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa.

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sig. Sindaco illustra la proposta di delibera;

**Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge**

### **DELIBERA**

A) le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo;

B) di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di "Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Belluno (...)" e di autorizzarne la conseguente stipulazione;

C) di disporre, in particolare, quanto segue, secondo il predetto schema di convenzione:

1) individuare in Belluno la Stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Belluno, ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011;

2) delegare a Belluno le seguenti funzioni:

- le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;

- le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2012, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011; al riguardo resta impregiudicata la facoltà dell'Ente locale di procedere autonomamente, salvo l'obbligo dello stesso di darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante per opportuno coordinamento;

3) di stabilire che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), questo Comune

*si avvale della struttura organizzativa della Stazione appaltante, la quale in tal caso si farà carico, anche tramite apporti consulenziali esterni:*

- *delle necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima industriale degli impianti;*

- *di supportare e affiancare i singoli Enti nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo."*

4) di dare atto, infine, che:

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.

- la Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa.

**Con separata votazione che riproduce il medesimo esito dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.**

### CONVENZIONE

per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'Ambito territoriale "Belluno"

TRA

il Comune di Belluno, c.f. 00132550252, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Belluno, in esecuzione della \_\_\_\_\_ deliberazione di \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge,

e

i seguenti COMUNI dell'Ambito "BELLUNO":

COMUNE di \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in \_\_\_\_\_ nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

( TUTTI I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO )

Nel prosieguo della presente convenzione, il Comune di Belluno sarà indicato anche come "Stazione Appaltante", i Comuni sopra elencati anche come "Comuni", e il Comune di Belluno e i Comuni insieme come "Parti".

### PREMESSO CHE:

- *il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli *articoli 14 e 15*, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- *la legge 23 agosto 2004, n. 239*, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, *all'articolo 1, comma 2, lettera c)*, ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- *il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, *all'articolo 46-bis, comma 1*, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'*articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000*, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- *il decreto 19 gennaio 2011* del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n.74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- *il decreto 18 ottobre 2011*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre

2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo;

- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, in vigore dall'11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l'amministrazione a cui gli Enti Locali concedenti appartenenti all'ambito demandano il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali, possa essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell'ambito;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

### Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'oggetto della presente convenzione è la regolamentazione pattizia dello svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale "Belluno", con la finalità di addivenire ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito.

### Articolo 3 (Delega di funzioni)

1. I Comuni delegano il Comune di Belluno a svolgere le funzioni di Stazione appaltante, le altre funzioni di cui all'articolo 4, e quelle di cui all'articolo 9.

2. Con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente ed alla determinazione del valore di rimborso dovuto dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000 ed in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), gli Enti locali stipulanti hanno facoltà:

a) di procedere in proprio, facendosi carico di tutti i relativi oneri ed, in particolare, reperendo ogni supporto consulenziale esterno ritenuto necessario;

b) oppure di avvalersi della struttura organizzativa della Stazione Appaltante, la quale in tal caso si farà carico, anche tramite apporti di consulenti esterni:

- delle necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima industriale degli impianti;

- di supportare ed affiancare i singoli Enti nelle trattative con il Gestore per la determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico \ operative necessarie allo scopo.

3. Si dà atto che:

- hanno scelto l'opzione di cui al precedente comma **sub a)**

il Comune di ..... come da deliberazione ..... n. .... del .....  
il Comune di ..... come da deliberazione ..... n. .... del .....  
ecc.

- hanno scelto l'opzione di cui al precedente comma **sub b)**

il Comune di ..... come da deliberazione ..... n. .... del .....  
il Comune di ..... come da deliberazione ..... n. .... del .....  
ecc.

#### **Articolo 4 (Obblighi del Comune)**

1. Il Comune di Belluno, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
2. Ai fini del comma 1, il Comune di Belluno si fa carico di acquisire dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.  
La Stazione Appaltante, in nome e per conto dei Singoli Enti Locali, eserciterà ogni potere a ciascuno spettante in base alle norme vigenti essendo facultata, ad agire in giudizio, ove necessario, per ottenere le suddette informazioni e \ o documentazioni.
3. Per i Comuni che hanno scelto l'opzione sub b) di cui al comma 2, dell'art. 3, il Comune di Belluno, attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica, dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. Per i Comuni che hanno scelto l'opzione sub b) di cui al comma 2, dell'art. 3, il Comune di Belluno, con l'apporto di qualificati professionisti esterni, determina, il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
5. Il Comune di Belluno convoca la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2, ai fini dell'esame delle osservazioni da parte dei Comuni interessati, per la determinazione finale di approvazione dei valori da porre a base di gara e per la definizione dei documenti di cui al successivo comma 7.
6. Il Comune di Belluno, quale Stazione appaltante, provvederà alla preparazione e alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara e allo svolgimento di tutte le altre incombenze relative a detto ruolo.
7. Il Comune di Belluno, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
8. Il Comune di Belluno, inoltre, si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, incaricando un esperto avvocato nel settore.

#### **Articolo 5 (Obblighi dei Comuni)**

1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti:
  - a) indicare al Comune di Belluno, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune stesso per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all'art. 4;
  - b) fornire al Comune di Belluno, o al Professionista incaricato dallo stesso, dati e documenti, in loro possesso, ivi comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del

---

rimborso al gestore uscente, e le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, ai fini di consentire gli adempimenti del Comune di Belluno di cui alla presente convenzione entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta della Stazione Appaltante;

c) prestare al Comune di Belluno, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..).

2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con il Comune di Belluno, anche tramite il Professionista incaricato, nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività.

3. I Comuni si impegnano ad integrare o rettificare l'eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera b), entro 10 giorni dalla richiesta formale del Comune di Belluno.

4. La Stazione Appaltante, in nome e per conto dei Singoli Enti Locali, eserciterà ogni potere in base alle norme vigenti con facoltà di agire in giudizio, ove necessario, per ottenere le suddette informazioni e \ o documentazioni.

#### **Articolo 6 (Modalità operative per la gara)**

1. Il Comune di Belluno espletterà la procedura di gara, ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011, cui integralmente le Parti rinviano.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Belluno trasmette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) il bando, il disciplinare e le linee guida programmatiche d'ambito con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 del D.M. 226/2011, entro due mesi dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 5.

3. Il Comune di Belluno procede alla pubblicazione del bando di gara trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'AEEG della comunicazione di cui al comma 2.

#### **Articolo 7 (Rapporti tra Enti)**

1. Il Comune di Belluno provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Ambito "Belluno" in merito all'attività svolta in qualità di Stazione Appaltante.

2. Il Comune di Belluno, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite conferenze di servizio con i Comuni. Per le decisioni della conferenza, la posizione prevalente è determinata sulla base della maggioranza qualificata dei due terzi del numero dei punti di riconsegna totale, come indicato nel sito web del Ministero dello sviluppo economico

#### **Articolo 8 (Funzioni di controparte del contratto di servizio)**

1. Il Comune di Belluno, anche in nome e per conto degli altri Enti Locali dell'ambito, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ed, in particolare, sull'esecuzione del contratto di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare il Comune di Belluno nella funzione di vigilanza e controllo, sarà costituito un comitato di monitoraggio, formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall'articolo 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Lo svolgimento di tali funzioni sarà regolato da apposita convenzione integrativa, da stipulare entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto di servizio, la quale provvederà altresì a disciplinare la

composizione ed il funzionamento del comitato di monitoraggio (art.2, comma 5, D.M. n. 226/2011).

**Articolo 9 (Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso col gestore aggiudicatario, di cui allo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

**Articolo 10 (Divieto di recesso)**

1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione.

**Articolo 11 (Rapporti finanziari)**

1. Tutte le attività di competenza della Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione sono finanziate mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della deliberazione dell'AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.

2. La Stazione Appaltante si farà carico delle necessarie anticipazioni di spesa;

3. Qualora un Comune non si avvalga della struttura organizzativa della Stazione Appaltante per quanto concerne le attività locali, avrà diritto al riconoscimento della relativa quota parte del corrispettivo una tantum di cui al comma 1, fermo restando che si farà carico in proprio di ogni relativa anticipazione di spesa.

4. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre di competenza della Stazione Appaltante in forza della presente convenzione, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. 226/2011.

**Articolo 12 (Forma della convenzione)**

1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

**Articolo 13 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta (*digitalmente*).

Il Comune di Belluno

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di

ecc.




Parere art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

data 15 SET. 2015

Per Geom. SCATTOLO Danilo  


IL PRESIDENTE  
Alessandra BUZZO

*Alessandra Buzzo*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario MOLINARI

*Mario Molinari*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17 SET. 2015 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 17 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 SET. 2015 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

**Che la presente deliberazione:**

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3^ comma - del Decreto Legislativo 18.08.2001 - n. 267, in data \_\_\_\_\_.
- E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI